



COMUNE DI TORRE DE' BUSI

PROVINCIA DI BERGAMO

Prot. 8073

ORDINANZA

n. 13 del 06-12-2021

Oggetto: **OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL'APERTO. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.**

IL SINDACO

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto Legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

VISTO il Decreto Legge 26 novembre 2021 n. 172 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26/11/2021 **“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali “**

VISTO che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;

CONSIDERATO che in occasione delle prossime festività natalizie, degli eventuali Eventi e momenti conviviali di Comunità si registrerà nel territorio comunale, un intenso afflusso di utenti, con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di persone che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;

VISTA la nota della Prefettura di Bergamo prot. 99898 del 03/12/2021 nella quale vengono indicate le misure urgenti per il contenimento della dell'epidemia da Covid-19;

RITENUTO che per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Torre de' Busi occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie, come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

Richiamata l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata il 28 ottobre 2021 che prevede l'obbligo su tutto il territorio nazionale nelle **zone bianche** di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dal DPCM del 2 marzo 2021;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- l'art. 32 della Legge n. 833/1978;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 convertito in Legge n. 159 del 27 novembre 2020;
- il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, convertito in Legge n. 29 del 12 marzo 2021;
- il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021, convertito in Legge n. 76 del 28 maggio 2021;
- il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito in Legge n. 87 del 17 giugno 2021;
- il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 convertito in Legge n. 126 del 16 settembre 2021;

- il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 convertito in Legge n. 133 del 24 settembre 2021;
- il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 convertito in Legge n. 165 del 19 novembre 2021
- DPCM del 2 marzo 2021 ;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021.

ORDINA

Al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, per il periodo di validità del Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021, tutti i giorni a partire da **Mercoledì 08 dicembre 2021 fino a sabato 15 gennaio 2022**, l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei seguenti luoghi e circostanze che potrebbero registrare un consistente afflusso di pubblico;

- **durante lo svolgimento di Eventi e manifestazioni in luoghi pubblici o privati** realizzati in occasione delle festività, quali per esempio Mercatini, Fiere, Feste e qualsiasi tipologia di Eventi con afflusso di pubblico;
- **tutti i luoghi interessati da manifestazioni civili e/o religiose;**
- **fuori dalle scuole di ogni ordine e grado;**
- **nelle piazze pubbliche;**
- **nei giardini pubblici ed aree verdi di proprietà pubblica,**
- **aree in cui si registra un consistente afflusso di pubblico;**

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DPCM 2 marzo 2021 l'obbligo non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni, ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina nonché a coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità, e soggetti che effettuano attività sportiva.

Negli spazi aperti non inseriti nella presente ordinanza, è fatto obbligo di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, evitando comunque assembramenti.

Gli effetti della presente ordinanza decorreranno dalle ore 7,00 dell' 8 dicembre 2021 e cesseranno alle ore 24,00 del 15 gennaio 2022.

Spetta ai competenti organi di vigilanza effettuare i controlli e applicare la presente ordinanza.

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 € 3000,00.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

SI RISERVA

di adottare ulteriori provvedimenti di propria competenza in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica della diffusione del virus COVID-19 e delle verifiche sugli effetti della presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e idonea pubblicità sulla APP e sito comunale.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 7/8/1990, n° 241 il Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale, Mario Levi.

DISPONE

che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- 1) Prefetto della Provincia di Bergamo

- 2) Questore della Provincia di Bergamo
- 3) Stazione Carabinieri Cisano Bergamasco e di Zogno
- 7) Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Bergamo – Ospedale “Papa Giovanni XXIII”
- 8) ATS Bergamo Ovest
- 9) Plessi scolastici del territorio comunale: Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado;
- 10) Al Reverendo Parroco Don Daniele Plebani;
- 11) Alle Associazioni territoriali: AVIS, AIDO, ALPINI, PROLOCO VALCAVA

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia, Sezione Territoriale di Milano entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO
f.to Eleonora Ninkovic